

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 235, 256, 403 e 682-C)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE TEDESCO TATÒ Giglia)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 settembre 1977, in un testo
risultante dall'unificazione*

DEI

DISEGNI DI LEGGE

(V. Stampati nn. 235, 256, 403 e 682)

d'iniziativa dei senatori BASADONNA, NENCIONI, GATTI e MANNO (n. 235); ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, TEDESCO TATÒ Giglia, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GHERBEZ Gabriella, LUCCHI Giovanna, MAFAI DE PASQUALE Simona, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SQUARCIALUPI Vera Liliana e TALASSI GIORGI Renata (n. 256); MINNOCCI, FERRALASCO, e LUZZATO CARPI (n. 403) e BALBO (n. 682)

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella
seduta del 13 aprile 1978 (V. Stampato n. 1771)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 maggio 1978*

Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge « Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio » torna al nostro esame dopo che l'altro ramo del Parlamento, pur confermando le scelte d'indirizzo compiute al Senato, ha riconsiderato la regolamentazione concernente la reversibilità della pensione a beneficio del coniuge divorziato, e le modalità di attribuzione al medesimo di un assegno a carico dell'eredità. La modifica più rilevante concerne la valutazione discrezionale, rimessa al magistrato in entrambi i casi.

La 2^a Commissione del Senato propone all'Assemblea di confermare queste scelte, sia in considerazione della urgenza del provvedimento, destinato a sanare numerose situazioni umane, sia perchè si tratta di materia complessa su cui appare opportuna una ulteriore verifica giurisprudenziale.

In pari tempo, la 2^a Commissione ha ritenuto necessario introdurre quelle modifiche che sono risultate necessarie al fine di chiarire la portata delle singole norme.

In particolare, all'articolo 2 l'emendamento apportato tende a specificare, al fine di meglio definire i margini di discrezionalità del magistrato, che il tribunale può attribuire la quota di pensione e degli altri assegni, nel caso di morte del coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico pre-

visto dall'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898: ipotesi, questa, solo implicitamente indicata nel testo pervenuto dalla Camera, là dove si parla di « coniuge obbligato »; ma che appare opportuno sia esplicitamente sancita, onde evitare dubbi e disformità interpretative.

All'articolo 3, ultimo comma, l'emendamento introdotto mira a separare l'ipotesi di passaggio a nuove nozze del beneficiario dell'assegno a carico dell'eredità, da quella del venir meno del suo stato di bisogno; apparendo corretto che, nel primo caso, il diritto si estingua, mentre, nel secondo caso, debba essere solo sospeso. Anche questa precisazione consente una più esatta lettura del testo rielaborato alla Camera.

Il disegno di legge non esaurisce certamente i molteplici e complessi problemi legislativi e sociali connessi alla condizione del coniuge divorziato. Tuttavia, esso è prova della volontà del legislatore di farsi carico delle questioni più urgenti ed evidenti che in questo campo si sono manifestate, dopo sette anni di applicazione della legge n. 898, e rispetto alle quali sono pervenute dal paese vive e sensibili sollecitazioni.

Con questo spirito, la 2^a Commissione, unanime, invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge e auspica che esso possa rapidamente divenire definitivo.

TEDESCO TATÒ Giglia, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 maggio 1978

La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente comma:

« Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze ».

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

« Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.

Se l'obbligato muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questi possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilità.

Se l'obbligato muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti può essere

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

« *Identico.*

Se il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questi possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Identico.

Se il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore lasciando un coniuge super-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

« A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stite, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti può essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

Identico ».

Art. 3.

Identico:

« *Identico*.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze, è sospeso quando viene meno il suo stato di bisogno ».